



TRIBUNALE DI TRAPANI

R.G. 478 /2018 V.G.

Il Giudice

esaminati gli atti del fascicolo;

rilevato che il professionista ha provveduto agli adempimenti di cui all'art. 12 l. 3/12 depositando anche relazione definitiva sulla fattibilità del piano;

rilevato che a tenore della medesima disposizione, c. 2ss. *il giudice omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione utilizzando tutte le forme di cui all'articolo 10, comma 2, quando, risolta ogni altra contestazione, ha verificato il raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, e l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento integrale dei crediti impignorabili, nonché dei crediti di cui all'articolo 7, comma 1, terzo periodo. Quando uno dei creditori che non ha aderito o che risulta escluso o qualunque altro interessato contesta la convenienza dell'accordo, il giudice lo omologa se ritiene che il credito può essere soddisfatto dall'esecuzione dello stesso in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria disciplinata dalla sezione seconda;*

rilevato che il professionista ha dato atto delle osservazioni già antecedentemente pervenute da uno dei creditori;

ritenute del tutto condivisibili e lineari le considerazioni del gestore sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria (cfr. in particolare pp. 12 e 13 relazione definitiva del 21.6.18);

ritenuto dunque poter omologare la proposta di accordo;

p.q.m.

omologa l'accordo e ne dispone l'immediata pubblicazione sul sito del Tribunale di Trapani.

Si comunichi.

Trapani, 02/07/2018

Il Giudice
Arianna Lo Vasco

Tribunale di Trapani

Sezione Volontaria Giurisdizione

Ricorso per sovraindebitamento n.478/2018 V.G.

* * *

Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Trapani

* * *

Proposta di piano dei debitori coniugi :

- 1) **URSO MARIA** nata a Trapani il 12/11/1967 (C.F.RSUMRA67S52L331X) e;
 - 2) **PACE ROBERTO** nato a Valderice il 24/01/1965 (C.F.PCARRT65A24G319N)
- entrambi residenti in Erice, nella via della Cooperazione n.2, rappresentati e difesi dall'Avv. Apollonia Fodale

* * *

NOTA DI DEPOSITO DEL GESTORE

Il sottoscritto Avv. Maltese Maria Pia, con studio in Trapani, nella via Trento n.13, e-mail:mariapiamaltese@gmail.com, PEC:mariapia.maltese@avvocatitrapani.legalmail.it, nominata Gestore della Crisi dal Referente dell'OCC ODCEC di Trapani con comunicazione a mezzo pec del 10/4/2017, in ottemperanza al provvedimento del G.D. comunicato a mezzo pec il 23/4/2018

DEPOSITA

proprie deduzioni, note e osservazioni già depositate nel fascicolo 123/2017 con relativi allegati.

Trapani, lì 26/4/2018

Con Osservanza

Avv. Maria Pia Maltese

Tribunale di Trapani
Sezione Volontaria Giurisdizione
Procedimento n. 123/2017 r.g. vol.
Ricorso per sovraindebitamento

* * *

Accordo con i creditori ai sensi dell'art. 8 Legge n. 3/2012

I coniugi **Urso Maria** nata a Trapani il 12/11/1967(C.F.RSUMRA67S52L331X) e **Pace Roberto** nato a Valderice il 24/01/1965 (C.F.PCARRT65A24G319N) entrambi residenti in Erice, nella via della Cooperazione n.2,trovandosi nelle condizioni previste dalla legge 27/01/2012 n. 3 così come modificata dal decreto legge n. 179 del 18/10/2012 e non ricorrendo cause ostative, con ricorso ex art 15, comma 9, L.3/2012, assistiti dall'Avv. Apollonia Fodale, hanno chiesto al Tribunale di Trapani la nomina di un organo di composizione della crisi per la risoluzione della propria situazione di sovraindebitamento ai sensi della L.3/2012;

premesso

- che il Giudice del Tribunale di Trapani ha nominato quale organismo di composizione della crisi l'OCC ODEC di Trapani;
- che il Referente dell'OCC ODCEC di Trapani con comunicazione a mezzo pec del 10/4/2017 ha nominato gestore della crisi l'Avv. Maria Pia Maltese;
- che ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, I comma, L. 3/2012, i coniugi Pace hanno predisposto proposta di piano del consumatore per la composizione della crisi da sovraindebitamento;
- che l'Avv. Maria Pia Maltese depositava in data 10/08/2017 relazione del Gestore sul Piano del Consumatore dei coniuge Pace;
- che il Giudice, con Ordinanza del 07/09/2017, onerava parte istante, ad interloquire in ordine alla durata del piano del consumatore ed in relazione ai debiti scaduti ed alle sue refluenze in ordine alla convenienza e fattibilità in generale attestate dal gestore;

Ciò posto, si espone di seguito la proposta di accordo con i creditori conformità alla normativa vigente

1. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Innanzitutto si fa presente che ricorrono i presupposti di cui all'art. 7, legge n. 3/2012 successive modifiche, e cioè i

ricorrenti: a) si trovano in uno **stato di sovraindebitamento**, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia i ricorrenti si trovano "in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente" secondo le scadenze originariamente pattuite; b) **non sono soggetti alle procedure concorsuali vigenti** e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persone fisiche che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa; c) **non hanno utilizzato nei precedenti cinque anni** uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione); d) **non hanno subito** per cause a loro imputabili provvedimenti d'impugnazione, risoluzione accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

2. CAUSE DI INDEBITAMENTO

Il ricorrente **Pace Roberto**, in regime di comunione legale con la moglie **Urso Maria**, in data **15/7/2002** sottoscriveva contratto di assegnazione ai soci di alloggi in Cooperativa rogato dal Notaio Piazza e reg.to a Trapani il 23/7/2002 al n.2353 serie IV (n.44030 rep.) trascritto in data 24/7/2002 al n. 12576 reg. part.

In forza di detto contratto la scarl Trapani 83 in persona del suo Presidente, con sede in Trapani vendeva a Pace Roberto, che acquistava, due unità immobiliari e precisamente:

a) appartamento al secondo piano dipendente da maggiore edificio a 4 elevazioni sito in Erice, via della Cooperazione n.2. Composto da 4 vani oltre cucina ed accessori. In catasto al fg.215,p.lla 880 sub 11.

b)garage a piano terra, dipendente da maggiore edificio a 4 elevazioni sito in Erice, via della Cooperazione 2 .In catasto fg.215, p.lla 880 sub 4.

A garanzia del pagamento del prezzo delle unità assegnate il ricorrente Pace si accollava una parte del mutuo ipotecario stipulato dalla scarl Trapani 83 con l'Istituto San Paolo Imi Spa, che detratto l'acconto veniva determinato in €. 68.652,06 di cui il sig. Pace si faceva acollo per i seguenti importi: quanto a €.30.294,52 quale quota di cui al contratto di mutuo del 29.10.99 (rep.40973) dell'atto di erogazione finale e quietanza del 28.12.2001 (rep.43365), entrambi in Notaio Piazza.

Per detto mutuo veniva iscritta in data 9.11.1999 ipoteca n. 2517 reg. part. in favore di Istituto San Paolo Imi Spa con sede a Torino contro Società Cooperativa Edilizia Trapani 83 Scrl con sede a Trapani per il montante di Lire 2.520.0000.000.;

quanto a €. 34.232,81 quale quota di cui al contratto di mutuo del 29.10.99 (rep.40974) dell'atto di erogazione finale e quietanza del 28.12.2001 (rep.43366) entrambi in Notaio Piazza.

Per detto mutuo veniva iscritta in data 9.11.1999 ipoteca n. 2518 reg. part. in favore di Istituto San Paolo Imi Spa con sede a Torino contro Società Cooperativa Edilizia Trapani 83 Srl con sede a Trapani per il montante di Lire 2.847.600.000;

quanto a €4.124,73 quale quota di cui al contratto di mutuo del 30.11.2001 (rep.43270) dell'atto di erogazione e quietanza del 28.06.2002 (rep.43987) entrambi in Notaio Piazza.

Per detto mutuo veniva iscritta in data 06.12.2001 ipoteca n. 2645 reg. part. in favore di Istituto San Paolo Imi Spa con sede a Torino contro Società Cooperativa Edilizia Trapani 83 Srl con sede a Trapani per il montante di Lire 335.437.200.

Quando si accollava il mutuo, il ricorrente Pace lavorava con contratto a tempo indeterminato come operaio specializzato alle dipendenze della ditta Fontana Arredi con sede a Valderice percependo uno stipendio mensile netto di €. 1.500,00 circa e la ricorrente Urso lavorava presso l'Ufficio Provinciale del lavoro di Trapani con contratto part-time percependo uno stipendio annuo di circa €. 6.000,00.

* * *

In data **22/09/2002** nasceva la seconda figlia Pace Sofia (il primo figlio Dario è nato a Erice il 24/10/1993) con presenza alla nascita di cisti cerebrale aracnoidea che ha comportato fin da subito la necessità di ricorrere a visite specialistiche e a ripetuti accertamenti clinici.

Negli anni, detta patologia non ha subito miglioramenti e la bambina, in data 18/4/2013, è stata dichiarata invalida dalla CML pressop l'INPS.

Nell'anno 2014 Sofia è stata ricoverata presso l'Istituto Gaslini di Genova dove è stata disposta Risonanza Magnetica e controllo ortopedico da effettuarsi a distanza di un anno come dichiarato in data 15/12/2014 dalle Dott.sse Laura Negri e Maria Elena Celle.

Successivamente in data 17/03/2016 il Dott. D. Piraino del Policlinico Giaccone di Palermo ha accertato un alterato outflow cerebrale a destra.

Ha suggerito successiva rivalutazione dopo R.M. encefalo e esame audiometrico.

Per tali patologie invalidanti attualmente l'INPS eroga mensilmente la somma di €. 289,80.

A pochi anni dalla nascita della figlia Sofia, e precisamente **nell'anno 2004** lo scrivente Pace era costretto a ricorrere ad un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore alla parotide e per questo si recava presso l'ospedale S. Orsola di Bologna dove veniva operato dal Dott. Claudio Marchetti. Tuttora si sottopone a visite periodiche di

verifica che comportano notevoli esborsi in denaro.

Di recente ha dovuto sostenere la somma di €. 142,00 per prestazioni sanitaria erogata da Humanitas Mirasole Spa con sede a Rozzano (MI) come si evince dalla ricevuta allegata del 01/12/2016.

* * *

In data **19/01/2005** i ricorrenti contraevano mutuo con il Banco Di Sicilia Spa, con sede Palermo, oggi Unicredit SpA, (reg. a Trapani il 21/1/2005 al n.301) assistito da fideiussione a firma di Malato Antonia, Malato Caterina e Malato Paola fino all' importo di €. 85.000,00 e garanzia ipotecaria su immobile di proprietà di Malato Antonia nata a il 6/11/1940, Malato Caterina nata a il 4/5/1944 e Malato Paola nata a il 20/03/1947 sito in Erice Casa santa, via Cap. Tilotta 10. Censito in Catasto al fg. 213 p.la 207, cat. A/4, cl.8 vani 6,5, r.c.€.234,99.

Il contratto prevedeva l'erogazione della somma di €. **65.000,00** al tasso variabile pari alla data del mutuo allo 3,75% estinguibile mediante il versamento di 180 rate (15 anni) di €. 470,67 per un totale alla data dell'atto di €. **84.720,60**.

In forza del citato atto di mutuo, sull'immobile sopra indicato, in data 21.1.2005 veniva iscritta al n. 428 reg. part ipoteca volontaria in favore del Banco di Sicilia Spa, con sede a Palermo contro le citate Malato Antonia, Caterina e Paola.

Il mutuo era finalizzato ad avere denaro liquido €. **65.000,00** per fronteggiare le spese necessarie per le accresciute spese della famiglia legate ai numerosi ricoveri ospedalieri e visite mediche per il ricorrente e per la figlia Sofia .

Il ricorrente Pace in data **06/07/2005** contraeva un finanziamento con la Ducato Spa (poi Agos Ducato Spa) ceduto a Link Finanziaria che a sua volta ha ceduto a **CRIO SPV II Srl** con sede a Conegliano (C.F. 04544500296) per l'importo di €. 20.820,00 da rimborsare mediante il pagamento di 72 rate dell'importo di €. 365 al tasso taeg dell' 8,86 % per un totale di €. **26.280,00**.

Già dal 30.3.2006 la ricorrente Urso Maria vedeva aumentare il monteore lavorative settimanali che divenivano 36 con uno stipendio mensile di circa €.800,00 .

Nel settembre **del 2006** il ricorrente Pace Roberto veniva **illegittimamente licenziato** dalla ditta Fontana. In seguito alla procedura di impugnazione del licenziamento le parti si conciliavano come da verbale del **20/2/2007** della Commissione Provinciale di Conciliazione presso l'Ufficio del Lavoro di Trapani con l'attribuzione a carico della ditta Fontana ed in favore del sig. Pace della somma di €.5.500,00.

Non riuscendo a provvedere a tutte le necessità della famiglia composta da quattro persone solo con il proprio

stipendio, in data **20/07/2007** la ricorrente Urso Maria otteneva un finanziamento (contratto n.386474), con Sigla Srl con sede a Conegliano (C.F.03951740269) per € 9.829,88 oltre interessi al tasso TAEG del 17,535% da estinguere mediante il pagamento di n. 60 rate da € 236,37 per un totale di € **14.182,20**, pari alla data del 04/07/2017 ad € **9.121,30** .

Il **23 ottobre del 2007** il ricorrente Pace Roberto **veniva assunto** da Futura Soc. Cooperativa con sede a Trapani con contratto a tempo indeterminato e parziale.

Il rapporto di lavoro con Futura proseguiva dal 13/11/2007 a tempo pieno fino al 31/12/2008.

In data 12.02.2008 la Commissione Medica di Verifica dell'INPS dichiarava il predetto Pace Roberto invalido al 70% .

Confidando nella sicurezza del nuovo posto di lavoro a tempo indeterminato con la Soc. FUTURA, il ricorrente Pace in data **11/09/2008** richiedeva a **Findomestic** l'emissione di una carta di credito con fido di € 5.000,00 al tasso taeg del 15,12% (contratto n. 20029482246901 ceduto a IFIS Banca e poi a **Itacapital Srl.**) lievitato ad un totale di € 24.341,08 e pari alla data del 30/03/2017 ad € 8.093,74.

* * *

Il **04/12/2008** nasceva la **figlioletta Pace Gloria** la quale, dopo la nascita, presentava un'insufficienza tricuspide severa .

Intanto dal 01/01/2009 Futura riduceva l'orario di lavoro del ricorrente Pace da 36 a 24 ore settimanali, con conseguente diminuzione della retribuzione.

Detto orario rimaneva ridotto nonostante la lettera sindacale del 22/05/2010.

Con la nascita della figlioletta Gloria i coniugi hanno dovuto incrementare notevolmente l'impegno economico per assicurare tempestivamente tutte le cure necessarie a salvarle la vita.

Dal 10 novembre del 2009 la bambina, in tenerissima età (**11 mesi**), veniva ricoverata presso il Dipartimento **cardio-vascolare** dell'Istituto Gaslini di Genova dove subiva un intervento di plastica della tricuspide.

Il ricovero a Genova durava più di un mese e comportava la presenza costante della madre che, per questo, doveva assentarsi dal lavoro (con riduzione di stipendio) e doveva sostenere le spese per vitto, alloggio, viaggi e ogni necessità.

Dopo le dimissioni dal Gaslini, la bambina veniva seguita da specialisti e curata al meglio delle possibilità.

Nella seduta del **17/07/2012** veniva riconosciuta invalida dalla **C.M.L presso l'INPS** con difficoltà persistenti a

svolgere le funzioni della sua età.

In data 14/01/2015 veniva sottoposta a controllo dal Dott. G. Fazio (cardiologo) che preannunciava la necessità di ulteriore intervento chirurgico da effettuarsi da grande.

Anche per **Pace Sofia** la malattia non ha subito miglioramenti e la bambina, in data **18/04/2013**, è stata dichiarata invalida dalla **CML presso l'INPS**.

Nell'anno 2014 anche Sofia è stata ricoverata presso l'Istituto Gaslini di Genova per eseguire gli accertamenti clinici necessari a monitorare la progressione della malattia. In seguito è stata disposta Risonanza Magnetica e controllo ortopedico da effettuarsi a distanza di un anno come dichiarato in data 15/12/2014 dalle Dott.sse Laura Negri e Maria Elena Celle.

Successivamente in data 17/03/2016 il Dott. D. Piraino del Policlinico Giaccone di Palermo ha accertato un alterato outflow cerebrale a destra.

Ha suggerito successiva rivalutazione dopo R.M. encefalo e esame audiometrico.

Per tali patologie invalidanti attualmente l'INPS eroga mensilmente la somma di €. 289,80.

* * *

Il rapporto di lavoro del ricorrente Pace Roberto perdurava finchè nel **gennaio del 2011** riceveva preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Ritenendo illegittimo il licenziamento, il ricorrente promuoveva il giudizio portante n. 625/2011 dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Trapani chiedendo la condanna alla reintegrazione sul posto di lavoro ed al pagamento di tutte le retribuzioni maturate e maturande fino alla data della reintegra.

All'udienza del 13/01/2012 le parti addivenivano alla conciliazione e la Società Cooperativa Futura si impegnava al versamento in favore del ricorrente della somma di €.7.000,00 a titolo risarcitorio e il giudizio si estingueva.

Dal giorno del licenziamento il ricorrente non ha più svolto alcuna attività lavorativa.

Pace Roberto dal 03.06.2011 è iscritto nell'elenco provinciale dei disabili al n. 6640 come risulta dal certificato rilasciato dalla Regione Sic.Ass. Reg. Della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro in data 17/06/2011.

La ricorrente Urso dal 01/01/2011 è stata assunta con contratto a tempo pieno e indeterminato alle dipendenze della Regione Sicilia, Dipartimento Funzione Pubblica e attualmente percepisce uno stipendio di circa €. 18.000,00 annui.

* * *

Come emerge dalla cronistoria degli eventi che si sono succeduti, dal primo licenziamento del ricorrente ad oggi, la famiglia dei ricorrenti è stata vittima di una crisi finanziaria derivata da due fattori:

- 1) la perdita del lavoro del ricorrente Pace Roberto avvenuta una prima volta nell'anno 2006 ed una seconda volta nell'anno 2011;
- 2) le malattie delle figlie Pace Sofia e Pace Gloria, nonché del ricorrente Pace Roberto e, da ultimo, anche della ricorrente Urso Maria;

Al fine di provvedere alle ingenti spese mediche, relative alla cura di Pace Gloria, Pace Sofia, e di Pace Roberto tutti affetti da **gravissime patologie**, che se non diagnosticate e curate in tempo **avrebbero compromesso irreversibilmente l'aspettativa di vita di ciascuno**, e di continuare ad onorare gli impegni economici già assunti con istituti di credito e finanziarie, i coniugi Pace- Urso hanno chiesto e ottenuto gli ulteriori seguenti finanziamenti: Finanziamento con la **BCC Sen P. Grammatico di Paceco** sottoscritto in data **29/09/2011** da Urso Maria per la somma di €6.000,00 oltre interessi al tasso del 4,83% da estinguere mediante il pagamento di n. 72 rate di cui la prima di €. 241,95 e le restanti 71 di €. 111,79 (per un totale di €. **8.179,04**) pari alla data del 30/6/2017 ad €. **1.983,44**.

Finanziamento con **Fides Spa** con sede a Roma (C.F. 00667720585) n. **736838** contro delegazione di pagamento sottoscritto da Urso Maria in data 27/2/2015 per la somma di €.19.958,51 oltre interessi al tasso TAEG del 9,50% e TEG del 9,48% da estinguere mediante il pagamento di n.120 rate di €. 254,00 ciascuna fino al 31/10/2025 (per un totale di €. **30.480,00**) pari alla data del 21/07/2017 a €. 23.886,44 e al mese di agosto a €. **23.632,44**

Finanziamento con **Fides Spa** con sede a Roma (C.F. 00667720585) n. **755777** contro cessione del V dello stipendio sottoscritto da Urso Maria in data 02/03/2017 per la somma di €. 23.384,80 oltre interessi al tasso TAEG del 5,66% e TEG del 5,65% da estinguere mediante il pagamento di n. 120 rate di €. 254,00 ciascuna fino al 30/04/2027 (per un totale di €. **30.480,00**) pari alla data del 21/07/2017 ad €. 29.972,00 e al mese di agosto a €. **29.718,00**

* * *

Da circa due anni per i coniugi Pace-Urso non è stato più possibile rispettare le scadenze dei finanziamenti contratti ad eccezione dei due finanziamenti con Fides Spa che vengono tuttora regolarmente pagati.

Infatti, in data **18/03/2015** su richiesta della banca Intesa San Paolo Spa, succeduta a Istituto San Paolo Imi Spa, con sede a Torino, l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani ha sottoposto a pignoramento i beni immobili sopra descritti acquistati in forza dell'atto di assegnazione in data **15/07/2002**: pignoramento trascritto in data 24/04/2015

al n.5789 reg. part. contro Pace Roberto nato a Valderice il 24/01/1965 e a favore di Intesa San Paolo Spa con sede a Torino.

Oltre a detto pignoramento su richiesta della banca Intesa San Paolo Spa, succeduta a Istituto San Paolo Imi Spa, con sede a Torino, in data **30/01/2016** l'Ufficiale Giudiziario del Tribunale di Trapani ha notificato altro pignoramento sui beni sopra indicati acquistati in forza dell'atto di assegnazione in data **15/07/2002**: pignoramento trascritto in data 10/02/2016 al n. 2338 reg. part contro Urso Maria nata a Trapani il 12/11/1967 per la metà e a favore di Intesa San Paolo Spa con sede a Torino.

3. SITUAZIONE DEBITORIA

Sussistono al momento le seguenti posizioni debitorie sintetizzate nell'elenco creditori riportato nell'atto notorio allegato:

1) Mutuo Fondiario con Istituto San Paolo Imi Spa, oggi banca **Intesa San Paolo Spa** con sede a Torino (C.F.00799960158) pari alla data del 14/07/2017 a € .84.120,12 di cui € .74.113,25 in via ipotecaria per rate non pagate ed interessi ,€ .2.413,84 in prededuzione per spese di giustizia, € .7.593,03 in via chirografaria, oltre interessi ulteriori.

2) Mutuo Fondiario con Banco di Sicilia, oggi **Unicredit Spa**, con sede a Roma (C.F.00348170101) pari alla data del 17/07/2017 a € .58.341,16 in via ipotecaria;

3) Finanziamento con **Sigla Srl** con sede a Conegliano (C.F.03951740269) pari alla data del 04/07/2017 a € **9.121,30**;

4) Conto corrente con Intesa San Paolo ceduto a **Creditech Spa**, con sede a Milano, (P.Iva 090077501523) pari alla data del 27/01/2017 ad € .7.431,24;

5) Finanziamento con Agos poi Ducato Spa ed oggi **CRIO SPV II Srl** con sede a Conegliano (C.F. 04544500296) pari alla data del 05/07/2017 ad € .16.318,95;

6) Finanziamento Findomestic oggi **Italcapital Spa** con sede a Milano (C.F.09270240964) pari alla data del 30/03/2017 ad € .8.093,74 oltre interessi;

7) Mutuo chirografario con **BCC Sen Pietro Grammatico** con sede a Paceco (C.F. **00058170812**) pari alla data del 30/06/2017 ad € .1.983,44.

8) Finanziamento con **Fides Spa** con sede a Roma (C.F. 00667720585) con delega di pagamento del V dello stipendio pari alla data del 21/07/2017 a € **23.886,44**.

9) Finanziamento con **Fides Spa** con sede a Roma (C.F. 00667720585) con cessione di pagamento del V dello stipendio pari alla data del 21/07/2017 a €. **29.972,00**

10) debiti erariali e locali per i quali **Riscossione Sicilia Spa**, sede di Trapani, (P.I.04739330829) ha emesso cartelle esattoriali per un totale di €.12.287,27 .

11) debiti con il Condominio 83, in persona del legale rapp.te, con sede a Erice (C.F.93035900815) pari fino al 1° semestre 2017 ad €. 4.095,30

12) debito con il Comune di Erice, in persona del Sindaco pro-tempore, con sede a Erice, piazza Umberto (C.F.80004000818) che ,giusta ingiunzione di pagamento notificata il 20/12/2016, risulta di €. 1.916,50 .

13) debito con il **Comune di Erice**, in persona del Sindaco pro-tempore ,con sede a Erice, piazza Umberto (C.F.80004000818) per tassa sui rifiuti dal 2012 al primo semestre 2017 pari a €.1.721,00.

14) debito erariale con **Agenzia delle Entrate, Ufficio Territoriale di Trapani**, per €.228,60.

Quindi devono considerarsi come debiti scaduti tutte le posizioni debitorie sopra riportate, fatta eccezione per i debiti contratti con Fides S.p.a. che sono dei debiti a scadere, specificamente:

- Finanziamento con Fides s.p.a. con sede in Roma n. 736838, contro delegazione di pagamento sottoscritto dalla sig.ra Urso Maria, in data 25/02/2015, pari ad euro 19.958,51 oltre interessi da estinguere mediante il pagamento di 120 rate di euro 254,00 ciascuna con scadenza in data 31/10/2025;

- Finanziamento con Fides s.p.a. con sede in Roma, n. 755777, cessione del V dello stipendio sottoscritto dalla sig.ra Urso Maria, in data 02/03/2017, pari ad euro 23.384,80 oltre interessi da estinguere mediante il pagamento di n. 120 rate di €. 254,00 ciascuna con scadenza in data 30/04/2027.

4. SITUAZIONE FAMILIARE, ECONOMICA E PATRIMONIALE

L'impossibilità di adempiere le obbligazioni assunte dai ricorrenti è reale e dimostrata dai seguenti elementi: **A) composizione del nucleo familiare** Come si evince dal certificato dello stato di famiglia (all.1), il nucleo familiare si compone di quattro persone di cui due figlie minori affette da gravissime patologie diagnosticate sin dalla nascita. Dei quattro componenti solo la scrivente Urso Maria svolge attività lavorativa con impiego a tempo indeterminato alle dipendenze della Regione Sicilia, Dipartimento Funzione Pubblica, con uno stipendio annuo per l'anno 2015 di €.18.038,41 risultante dalla certificazione unica 2016.

In particolare lo stipendio del mese di maggio 2017 ammonta ad €. 1.244,21.

Il ricorrente Pace Roberto è disoccupato e, come si è illustrato, è iscritto nell'elenco degli invalidi presso l'Ufficio

Provinciale del Lavoro di Trapani.

La figlia Pace Sofia nata a Erice il 22/09/2002 è minore con invalidità accertata dal 25/11/2014 con difficoltà persistenti a svolgere funzioni e compiti della sua età giusta verbale definitivo della CML dell'INPS in data 9/2/2017.

Per la sua invalidità INPS eroga mensilmente la somma di €289,80

La figlioletta Pace Gloria nata a Erice il 04/12/2008 è minore con invalidità accertata il 18/04/2013 giusta verbale definitivo della CML dell'INPS .Per la sua invalidità l'INPS eroga mensilmente la somma di €289,80.

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento dei debitori e della loro famiglia: vitto : € 450,00; utenze luce e gas €100,00; condominio € 50,00; abbigliamento e varie € 200,00; manutenzione auto e accessori per assicurazione €100,00; spese sanitarie (medicine, visite) € 200,00 per un totale di €1.100,00.

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale della famiglia allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi e dalla busta paga della moglie è collegata esclusivamente al lavoro della ricorrente Urso Maria , assunta con contratto full-time a tempo indeterminato.

Complessivamente, dunque, allo stato attuale per il sostentamento della famiglia, i sottoscritti possono contare mediamente su entrate mensili pari a circa € 1.800,00 (€1.244,21 stipendio mensile a lordo della delega e della cessione del quinto + € 289,80 pensione mensile figlia Sofia + €289,80 pensione mensile figlia Gloria) .

D) elenco di tutti i beni dei debitori: i beni di proprietà dei ricorrenti, come risulta anche dalle visure ipocatastali e dalla CTU allegate, sono i seguenti : **a) in comunione legale dei beni: 1) appartamento al secondo piano** dipendente da maggiore edificio a 4 elevazioni sito in Erice, via della Cooperazione n. 2, composto da 4 vani oltre cucina ed accessori. In catasto al fg.215, p.lla 880 sub 11. Valore di stima €117.000,00 circa.

2) Garage a piano terra, dipendente da maggiore edificio a 4 elevazioni sito in Erice, via della Cooperazione n. 2 In catasto fg.215, p.lla 880 sub 4. Valore di stima € 14.700,00.

b) bene personale di Pace Roberto: la quota di 1/12 indiviso della piena proprietà di un appartamento sito in Valderice , via A .Valenti n.85 piano 1 int. 4 sc. A. Censito in Catasto al fg. 33 p.lla 310 sub 6, cat. A/3, cl7.vani 7.

c) bene personale di Urso Maria: 1) la quota di 2/9 indivisi della piena proprietà di un appartamento sito in Erice, via Trapani piano 2.Censito in Catasto al fg.154 p.lla306 sub 6, cat .A/3, cl. 4., vani 7,5; e **2)** la quota di 2/9 indivisi della piena proprietà di fabbricato sito in Erice, via Trapani piano T. Censito in Catasto al fg. 154 p.lla 308 sub 4, cat. C/2, cl4., di mq 7,00.

Si rileva che i beni appartenenti ai coniugi Pace e Urso pro-quota sono tuttora indivisi e non ci sono giudizi di

divisione pendenti, né manifestazione di interesse all'acquisto delle quote dei beni immobili da parte di terzi.

d) beni mobili registrati: autovettura Fiat Punto targata BL915PJ acquistata da privati con acquisto trascritto in data 7/11/2011 per il costo di €.600,00 oggetto di **sequestro amministrativo dal 05/07/2012;**

- autovettura Fiat Punto targata BY019AB acquistata da privati con acquisto trascritto in data 16/12/2013 per il costo di €.50,00;

- autovettura Alfa Lancia targata TP 355566 acquistata da privati con atto trascritto il 01/09/2014 per il prezzo di €.300,00;

- moto targata CV78290 intestata al ricorrente Pace Roberto acquistata da privati con atto trascritto il 3 aprile 2017 per il prezzo di €.5 00,00.

La moto è solo formalmente intestata a Pace Roberto ma di fatto è stata acquistata con denaro del figlio Dario e in uso allo stesso. L'acquisto della moto è stato trascritto in favore del ricorrente Pace Roberto, già intestatario di assicurazione per gli autoveicoli e con classe di merito bassa, per contenere i costi dell'assicurazione.

5. PROPOSTA DI ACCORDO CON I CREDITORI

La proposta prevede il soddisfacimento dei creditori per l'importo complessivo di €. 172.427, 33 da versare in 23 anni e 6 mesi, sulla base della suddivisione dei creditori in classi omogenee per tipologia di credito (ipotecario e chirografario), mediante il pagamento degli stessi in percentuali differenti.

Ritenuto che il finanziamento con Fides Spa legato alla cessione del V va mantenuto invariato fino all'estinzione prevista per il 2027, i debitori propongono: in favore di Intesa San Paolo il pagamento del 50% della stima del compendio pignorato (Esec. Imm. n. 50/2015 r.g.e.) corrispondente alla quota di Pace Roberto; in favore di Unicredit il pagamento del 100% del credito ipotecario; ed in favore dei creditori chirografari il pagamento del 30%, del 20% e del 10%, come si evince dalla seguente tabella:

Creditore	IMPORTO DEL DEBITO	IMPORTO DA PAGARE %	
Intesa San Paolo	€. 74.113,25	65.850,00	(50% di €.131.700,00)
Unicredit Spa	€. 58.341,16	58.341,16	100%
Intesa San Paolo	€. 15.856,28	3.171,25	20%
Creditech Spa	€. 7.431,24	743,12	10%
Fides Spa	€. 23.632,44	7.089,73	30%
CRIO SPV II Srl	€. 16.318,95	3.263,79	20%

Sigla Spa	€. 9.121,30	912,13	10%
Italcapital Spa	€. 8.093,74	809,37	10%
Comune di Erice	€. 1.916,50	383,30	20%
Riscossione Sicilia	€. 12.287,27	3.686,18	30%
Comune di Erice	€. 1.721,00	516,30	30%
Bcc Sen P. Gram.	€. 1.983,44	396,68	20%
Spese cond.Trap.83	€. 4.095,30	1.228,59	30%
Agenzia delle Entrate	€. 228,60	68,58	30% .

La situazione debitoria complessiva evidenziata sopra è di euro 235.149,47 che, con l'abbattimento sopra indicato, viene ridotta a €. 146.460,18 cui vanno, però, sommate: le spese della procedura da Sovraindebitamento che ammontano a euro €. 10.634,93 di cui €. 57,00 per anticipazioni spese (minimo con l'abbattimento del 15%) fino all'omologa del piano ed €. 10.577,92 (minimo con l'abbattimento del 15%) fino all'estinzione dei pagamenti, così come concordato con dall'Organismo di composizione della crisi, le spese di perizia immobiliare di €. 1.340,46 comunicate dall'Arch. Sebastiana Grammatico, nominato Consulente Tecnico d'Ufficio dal Giudice dell'Esecuzione, le spese di procedura esecutiva immobiliare n. 50/2015 pari ad €. 2.413,84, per cui il **debito complessivo ammonta a euro 171.427,33**, oltre interessi legali, di cui spese giudiziali in prededuzione €. 24.967,15, crediti ipotecari €.124.191,16 e €. 22.269,02 in chirografo.

Il pagamento dei creditori ipotecari sarà effettuato usufruendo della possibilità offerta dall'art. 8 c. 4 L. 03/12, ossia della moratoria, sino a massimo di un anno dall'omologa.

6. GARANZIE

L'unica garanzia che i sottoscritti possono offrire è lo stipendio di Urso Maria proveniente dal rapporto di lavoro subordinato instaurato con la Regione Sicilia che in quanto Ente Pubblico dà sicurezza di continuità. Inoltre, solo nel caso eccezionale e remoto che venisse meno la predetta fonte di reddito, i sottoscritti metterebbero a disposizione per la liquidazione il bene immobile di cui sono proprietari.

I coniugi Pace si impegnano, altresì, a non assumere debiti futuri.

7. MODALITA' DI PAGAMENTO

La proposta prevede, altresì, il pagamento delle suddette percentuali secondo un piano di rientro rateale che tiene conto delle effettive capacità reddituali del nucleo familiare, delle spese necessarie al sostentamento dignitoso dei

suoi componenti. Tenuto conto che le entrate mensili familiari ammontano a €. 1.800,00 derivanti dal solo stipendio di Urso Maria e dalle pensioni di invalidità delle figlie.

Il contratto di cessione del V dello stipendio sottoscritto in data 2-7/03/2017 dalla ricorrente Urso Maria con Fides Spa (cc. n. 755777), che prevede la trattenuta mensile di €. 254,00 sullo stipendio, andrà mantenuto con l'omologa del piano.

Conseguentemente, ritenuto che la somma di cui la ricorrente ha necessità per soddisfare le esigenze familiari è di €. 1.100,00 al mese, è ragionevole destinare la somma mensile di €. 450,00 per soddisfare tutti i creditori fino al 30/4/2027 e cioè fino alla scadenza del contratto di cessione con Fides Spa. Detta somma di €. 450,00 verrà incrementata di €.254,00 corrispondente alla trattenuta di Fides Spa dal mese di maggio 2027.

Pertanto, dal mese di maggio 2027 verrà destinata la somma di €.700,00 per il pagamento del residuo debito.

Concretamente il pagamento potrà avvenire nel modo seguente: la sottoscritta Urso Maria ha domiciliato l'accredito dello stipendio sul proprio conto corrente bancario. L'Agenzia riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 5 del mese della somma mensile di €. 450,00 a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena maturata la valuta e comunque non oltre la fine di ciascun semestre al pagamento delle singole rate ai creditori.

A decorrere dal mese di maggio 2027 l'Agenzia riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 5 del mese della somma mensile di €.700,00 a favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena maturata la valuta e comunque non oltre la fine di ciascun semestre al pagamento delle singole rate ai creditori.

8. PIANO RATEALE

Il debito da rateizzare è dunque pari a €. **171.427,33** oltre €. 1000,00 per fondo spese (tenuta conto corrente, costo bonifici), per un totale di €. 172.427,33, oltre interessi legali e il piano proposto prevede fino al 30/04/2027 il pagamento di **N. 19 rate semestrali (salvo qualche arrotondamento) di €. 2.700,00** da corrispondere, con scadenza entro la fine del semestre di competenza. Innanzitutto saranno pagati i creditori in prededuzione e gli ipotecari, poi i creditori chirografari. Detratto il totale versato al 30/04/2027 pari ad €. 51.300,00 la somma che residua pari a €. **121.127,33**, dal mese di maggio 2027 verrà pagata con il pagamento di **n. 28,82 rate semestrali (salvo arrotondamenti) di €. 4.200,00**. A decorrere dal mese di maggio 2027 l'Agenzia riceverà autorizzazione alla disposizione permanente di addebito sul medesimo conto entro il 5 del mese della somma mensile di €.700,00 a

favore dell'Organismo di composizione della crisi che provvederà, non appena maturata la valuta e comunque non oltre la fine di ciascun semestre al pagamento delle singole rate ai creditori. Innanzitutto saranno pagati per il residuo credito i creditori ipotecari, poi i creditori chirografari.

9. CONCLUSIONI



La presente proposta di accordo verrà depositata presso la cancelleria del Giudice delle esecuzioni, Dott. Giovanni Campisi, affinché voglia disporre, nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare portante n. 50/2015 r.g.e. la sospensione della vendita.

Tale sospensione è necessaria per consentire al Giudice della Volontaria Giurisdizione, Dott. A. Lo Vasco di valutare la bontà del piano del consumatore e/o dell'accordo con i creditori proposto dai coniugi Urso e Pace.

Fiduciosi che la S.V. voglia sospendere la procedura esecutiva immobiliare n. 50/2015 r.g.e. resta in attesa delle decisioni dell'Onorevole Tribunale.

Con osservanza.

Trapani, li 20/09/2017

Pace Roberto 
Urso Maria 

Tribunale di Trapani
Sezione Volontaria Giurisdizione

R.G. 478/2018 V.G.

* * *

**Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento
dell'Ordine dei Commercialisti e degli esperti contabili di Trapani**

* * *

Proposta di accordo dei debitori coniugi :

- 1) **URSO MARIA** nata a Trapani il 12/11/1967 (C.F.RSUMRA67S52L331X) e;
 - 2) **PACE ROBERTO** nato a Valderice il 24/01/1965 (C.F.PCARRT65A24G319N)
- entrambi residenti in Erice, nella via della Cooperazione n.2, rappresentati e difesi dall'Avv. Apollonia Fodale

* * *

Il sottoscritto Avv. Maltese Maria Pia, con studio in Trapani, nella via Trento n.13, e-mail: mariapiamaltese@gmail.com, PEC: mariapia.maltese@avvocatitrapani.legalmail.it, nominata Gestore della Crisi dal Referente dell'OCC ODCEC di Trapani con comunicazione a mezzo pec del 10/4/2017,

PREMESSO :

con provvedimento in data 11/5/2018 il G.D. sciogliendo la riserva, ha, tra l'altro, rilevato:

- a) "che dalla documentazione in atti e dalle osservazioni del gestore consta il raggiungimento dell'accordo nei termini di cui all'art.11 della L.3/2012, anche per mancato tempestivo diniego da parte di almeno il 60% dei creditori";
- b) " che gli snodi procedurali successivi a tale accertamento sono descritti dall'art.12 c.1 della menzionata legge, a tenore della quale, se l'accordo è raggiunto, *l'organismo di*

composizione della crisi trasmette a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 11, comma 2, allegando il testo dell'accordo stesso.....”;

con lo stesso provvedimento il G.D., ritenuto di dovere dar corso a tali successivi adempimenti, ha disposto che l'organismo di composizione della crisi trasmetta a tutti i creditori una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale di cui all'art.11, c.2, allegando il testo dell'accordo stesso e indi, decorso il termine successivamente indicato di dieci giorni successivi al ricevimento della relazione, trasmetta al giudice la relazione , allegando le contestazioni eventualmente ricevute , nonchè un' attestazione definitiva sulla fattibilità del piano.

Premesso quanto sopra, il sottoscritto Gestore espone la seguente

RELAZIONE DEL GESTORE SUI CONSENSI ESPRESSI

E SUL RAGGIUNGIMENTO DELLA PERCENTUALE DI CUI ALL'ART.11 COMMA 2

L.3/2012

Entro il termine di cui all'art.11 L.3/2012 disposto dal G.D. all'udienza del 15/11/2017, ha manifestato dissenso alla proposta di accordo Fides Spa con dichiarazione sottoscritta dall'Avv. Bovenzi e depositata telematicamente nel fascicolo in data 19/1/2018;

nessuna altra dichiarazione sottoscritta del dissenso è stata depositata o è pervenuta al sottoscritto gestore;

i creditori aventi facoltà di esprimere il loro consenso sono risultati i seguenti :

- 1) Intesa sa Paolo Imi** per la linea di credito chirografario pari ad €. 15.856,28
- 2) Creditech Spa** per €. 7.431,24
- 3) Fides Spa** per il credito con delegazione pari a €. 23.632,44 alla data di agosto 2017;
- 4)CRIO SPV II Srl** per €. 16.318,95



- 5) **Sigla Spa** per € 9.121,30
- 6) **Italcapital Spa** per € 8.093,74
- 7) **Comune di Erice- Ufficio Polizia Municipale** per € 1.916,50
- 8) **Riscossione Sicilia** per € 12.515,87
- 9) **Comune di Erice – Ufficio Tributi** per € 1.721,00
- 10) **Bcc Sen P. Gram.** per € 1.983,44
- 11) **Cond.Trap.83** per € 4.095,30

Non sono stati considerati nel computo i due creditori ipotecari, il creditore cessionario, e l'Agenzia delle Entrate che in data 22/9/2017 ha comunicato che il debito è stato tutto iscritto a ruolo e consegnato all'Agente della Riscossione.

Conseguentemente, si può ritenere che 10 creditori su 11 abbiano manifestato consenso alla subordinata proposta di Accordo per mancato tempestivo diniego espresso, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 L.3/2012, la mancata espressione del voto equivale a voto favorevole. Relativamente alla percentuale del consenso si ritiene raggiunta la percentuale minima prevista dalla legge pari al 60%.

Infatti, considerato che l'ammontare dei crediti computati è di € 102.685,56 e che il credito con delegazione di Fides Spa, creditore che ha espresso dissenso, è di € 23.632,44 alla data di agosto 2017, il consenso risulta pari al 77% circa dei crediti ($102.685,56:100=23.632,44:x$) e, pertanto, la proposta di Accordo dei debitori ha ricevuto il consenso richiesto dalla legge.

Trapani, li

